



*Comune di Bagni di Lucca*  
*Provincia di Lucca*

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI  
PER LA PRIMA INFANZIA**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 13/01/2003  
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15/02/2003 al 02/03/2003 n. 1635

## **TITOLO I - OGGETTO**

ART.1 - OGGETTO

## **TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA

ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

ART.4 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

## **TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI**

ART.5 – SVILUPPO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.6 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

ART.7 - RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI

ART.8 - CONVENZIONI

ART.9 – AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO

ART.10 – ACCREDITAMENTO

## **TITOLO IV - IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

ART.11 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART.12– INFORMAZIONE SUI SERVIZI

ART.13 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

## **TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI**

ART.14 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART.15 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART.16 – GRADUATORIE DI ACCESSO

ART.17 – FREQUENZA

ART.18 – RETTE

## **TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

ART.19 - DIREZIONE ORGANIZZATIVO - GESTIONALE E COORDINAMENTO  
PSICO-PEDAGOGICO

ART.20- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

ART.21 – FORMAZIONE PERMANENTE

ART.22 – SERVIZIO DI REFEZIONE

ART.23 - RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

## **TITOLO VII - VIGILANZA**

ART.24 – VIGILANZA

## **TITOLO VIII - NORME FINALI**

Art.25 – NORMA FINALE

## **TITOLO I OGGETTO**

### **ART.1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 14.4.1999 n.22 “Interventi educativi per l’infanzia e gli adolescenti” e al Regolamento Regionale 13.4.2000 n.3 “Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia ex art.11 della L.R.14 aprile 1999, n.22”, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia privati autorizzati al funzionamento presenti sul territorio del Comune di Bagni di Lucca

## **TITOLO II**

### **SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

#### **ART.2 – FINALITA’ DEL SISTEMA**

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari,
5. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

#### **ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA**

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste agli articoli 12 e 13 della L.R.n.22/99 e in particolare da:

- 1.1. Nido di infanzia
- 1.2. Centro gioco educativo

#### **ART.4 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA**

1. Il sistema pubblico dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia sul territorio del Comune di Bagni di Lucca si compone di servizi a titolarità privata accreditati.
2. Il Comune esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi e accreditati presenti sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e controllo.
3. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell’offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico/privato nella gestione dei servizi.
4. Il Comune mediante l’elaborazione del Piano Educativo Comunale di cui all’art.4, comma3, della Legge Regionale n.22/99 nonché mediante l’attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e di controllo e determina

- l'utilizzo dei servizi
- i criteri per l'attribuzione dei buoni servizi
- gestione dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento e esercizio delle funzioni di vigilanza.

### **TITOLO III**

#### **SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI**

##### **ART.5 – SVILUPPO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI**

1. Il Comune, nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio alle stesse correlate, determina il livello di sviluppo del Sistema Locale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia. Il questo quadro, decide, in particolare:
  - a. il finanziamento da attribuire al sostegno della gestione dei servizi privati accreditati;
  - b. il finanziamento da attribuire alla promozione dell'immagine e dell'informazione sui servizi, secondo le modalità di cui al successivo Titolo IV.

##### **ART.6 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA**

1. Il Comune, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

##### **ART.7 - RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI**

1. Il Comune, nei limiti degli stanziamenti determinati secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, individua nella convenzione la forma mediante la quale realizzare il sostegno finanziario della gestione delle strutture private accreditate, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

##### **ART.8 – CONVENZIONI**

1. Il Comune può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
  - a. la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato accreditato al Comune;
  - b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
  - c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
  - d. l'ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune al servizio privato accreditato per la parte del servizio riservato e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
  - e. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

##### **ART.9 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
  - 2.1. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Regolamento Regionale n.3/2000;
  - 2.2. rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale n.3/2000;
  - 2.3. corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio alle previsioni dal Regolamento Regionale n.3/2000 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
  - 2.4. ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.

3. Per tipologie di servizio sperimentali o comunque non direttamente riconducibili a quelle individuate al precedente articolo 2, comma1, si intende che i requisiti siano individuati in via analogica con riferimento alla tipologia più simile fra quelle dichiarate nel già richiamato articolo 2, comma1.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune dove il servizio ha sede.
5. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nei precedenti commi 2 e 3.
6. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e deve essere sottoposta a rinnovo negli stessi termini.
7. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
8. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo:
  - 8.1. dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
  - 8.2. numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
  - 8.3. numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
  - 8.4. periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento
  - 8.5. ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
9. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento individuandone la durata massima nel termine di 3 mesi.

#### **ART.10 - ACCREDITAMENTO**

1. Sono interessati al regime dell'accREDITamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'accREDITamento:
  - 2.1. possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
  - 2.2. esistenza di un progetto organizzativo scritto del servizio coerente con le finalità definite all'articolo 2 del presente regolamento in ordine al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, previsti dall'art. 3;
  - 2.3. programma di formazione del personale educativo prevista per un minimo di 40 ore annue e previsione delle funzioni di coordinamento tecnico pedagogico;
  - 2.4. disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete locale;
  - 2.5. previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
  - 2.6. disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
  - 2.7. presenza, nella disciplina delle ammissioni, di criteri di priorità per favorire l'accesso di bambini portatori di handicap e di disagio sociale, di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale, di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati, nel quadro di una garanzia di rispetto delle pari opportunità, senza discriminazione in base a sesso, razza, etnia, cultura o religione;
  - 2.8. garanzia di posti riservati per le emergenze;
  - 2.9. articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.
3. Per i servizi privati l'accREDITamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente accesso a finanziamento pubblico, mentre il possesso

dei requisiti necessari per l'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi a titolarità pubblica.

4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accreditamento al Comune dove il servizio ha sede.
5. La domanda di accreditamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
6. L'accreditamento ha durata triennale e deve essere sottoposto a rinnovo negli stessi termini.
7. La domanda per il rinnovo dell'accreditamento deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento o di rinnovo dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
8. Il soggetto gestore di un servizio accreditato è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'accreditamento in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo:
  - 8.1. dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
  - 8.2. numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
  - 8.3. numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
  - 8.4. periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento
  - 8.5. ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
  - 8.6. esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.
9. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento individuandone la durata massima nel termine di 3 mesi.

## **TITOLO IV**

### **IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

#### **ART.11 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO**

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione sui servizi al fine di:
  - 1.1. favorire l'accesso ai servizi;
  - 1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento a tutti i servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

#### **ART.12 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI**

1. Il Comune coordina, almeno annualmente, la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

### **ART.13 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione, e i relativi eventuali organismi di partecipazione, previsti dagli art. 21, 22, 23 del Regolamento Regionale n.3/2000 per le diverse possibili tipologie di servizio.
2. Gli organismi di partecipazione delle famiglie hanno come propria finalità la promozione della partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi mediante l'organizzazione di iniziative di partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di 3 anni, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.

## **TITOLO V**

### **ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI**

#### **ART.14 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI**

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini residenti nel Comune di Bagni di Lucca, in età utile.

#### **ART.15 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.
2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vanno predisposte utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
4. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

#### **ART.16 – GRADUATORIE DI ACCESSO**

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore predispone, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale garantendo la trasparenza della procedura, un'apposita graduatoria di accesso.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta in collaborazione con gli uffici comunali preposti, determina, la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi che favoriscano l'accesso di bambini:
  - a. portatori di handicap;
  - b. il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale;
  - c. il cui nucleo familiare sia monoparentale;

- d. nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati.
3. I bambini già frequentanti un nido d'infanzia nell'anno scolastico precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione.
  5. Il Comune elabora e aggiorna annualmente una tabella di punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia , tenendo presenti i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3.

#### **ART.17 – FREQUENZA**

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
  - a. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
  - b. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. La frequenza ai servizi educativi per l'infanzia comporta il pagamento da parte dei genitori della quota stabilita dal gestore del servizio secondo il modulo di frequenza prescelto.
4. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.

#### **ART.18 – RETTE**

1. Il soggetto gestore dei servizi privati accreditati determina, nell'ambito di quanto prescritto dal precedente comma, i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.
2. l'Amministrazione Comunale può concorrere alla spesa sostenuta dagli utenti dei servizi educativi per l'infanzia con l'assegnazione di buono servizio a concorrenza delle spese di frequenza e refezione determinati dall'Amministrazione Comunale, annualmente in base alla politica di bilancio e con riferimento al Regolamento Comunale delle prestazioni socio-assistenziali.

### **TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

#### **ART 19 - DIREZIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE E COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta garantisce le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento psico-pedagogico mediante figure tecniche dotate di appositi titoli di formazione. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
  - a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
  - b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
  - c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
  - d. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
  - e. Promozione e monitoraggio della qualità;



- f. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

#### **ART.20 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI**

1. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori
3. Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
4. Uno degli educatori presenti nel Gruppo degli operatori riveste le funzioni di referente.
5. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
6. Educatori e operatori, per le svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.
7. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

#### **ART.21 – FORMAZIONE PERMANENTE**

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

#### **ART.22 – SERVIZIO DI REFEZIONE**

1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa per i bambini .
2. Una apposita dieta alimentare viene predisposta e aggiornata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico.

#### **ART.23 - RACCORDO CON I PRESIDII SOCIO-SANITARI PUBBLICI**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto a garantire gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio.

### **TITOLO VII VIGILANZA**

#### **ART.24 - VIGILANZA**

1. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO.

### **TITOLO VIII NORME FINALI**

#### **ART.25– NORMA FINALE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.